



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 241 LEGISLATURA N. IX

DE/GR/ITE Oggetto: DGR n. 294/2013 recante "LR 20/2001, art. 4, co. 1
 0 NC indirizzi applicativi ed interpretativi
 sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e
 Prot. Segr. procedimentale delle diverse fattispecie di
 839 movimentazione di sedimenti in ambiente marino
 costiero e integrazioni alla DGR 255/2009":
 integrazioni e specificazioni

Lunedì 23 giugno 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Paola Giorgi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR n. 294/2013 recante "LR 20/2001, art. 4, co. 1 indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla DGR 255/2009": integrazioni e specificazioni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare l'Allegato 1 "Integrazioni e specificazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2013, n. 294 recante "LR 20/2001, art. 4, co. 1 indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla DGR 255/2009" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Norme e atti di riferimento

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 24 gennaio 1996 recante *"Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino;*
- Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale 2 febbraio 2005, n. 169 *"Piano di Gestione Integrata delle aree costiere legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*
- Manuale per la Movimentazione dei sedimenti Marini di APAT e ICRAM, 2007;
- Deliberazione di Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 255 *"Approvazione "Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea". Revoca propria delibera n. 796 del 16/07/2007.";*
- Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 *"Disciplina regionale della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)";*
- Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. n. PNM – 2012 – 0007433 del 11/04/2012 *"Entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – Art. 24, Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";*
- Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2013, n. 294 *"LR 20/2001, art. 4, co. 1 indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla DGR 255/2009".*

Motivazioni

Il DM 24 gennaio 1996 dispone che le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui (quali spiagge,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri) di sedimenti provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, devono essere condotte in conformità alle disposizioni riportate nei propri allegati A, B/1 e B/2.

Le disposizioni del DM 24/01/1996 si applicano altresì a tutte le movimentazioni di sedimenti in ambito marino, quali ad esempio, quelle connesse alla posa di cavi e condotte sottomarine.

L'allegato A, in particolare, definisce l'ambito di applicazione, le tipologie di scarichi autorizzabili e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le competenze, le modalità con cui condurre le attività istruttorie, le modalità ed i tempi per le procedure d'urgenza, le attività di vigilanza e controllo e le relative responsabilità. L'allegato A, inoltre, individua le aree protette o sensibili in cui non può essere effettuato lo scarico nonché i criteri e le condizioni per la scelta della zona di scarico.

L'allegato B/1 riguarda i materiali di dragaggio portuale nei casi di scarico a mare o utilizzo per ripascimento di litorali; l'allegato B/2 riguarda gli interventi comportanti movimentazione di materiali in ambito marino quali posa di cavi e condotte, costruzione di moli ecc..

Con D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 152/06 è stata trasferita dallo Stato alle Regioni. Il Ministero dell'Ambiente con nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (prot. n. PNM - 2012 - 0007433 del 11/04/2012) ha chiarito che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 109, la norma tecnica di riferimento vigente è e rimane proprio il DM 24 gennaio 1996 e che, per la valutazione del risultato delle analisi del materiale e l'espressione dei pareri prodromici al rilascio delle autorizzazioni lo stesso Ministero ha sempre impiegato i valori soglia stabiliti dal Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT/ICRAM, 2007 (di seguito Manuale).

Nella Regione Marche, di fatto, il Manuale si applica, già dal 2009, anche alle altre movimentazioni di sedimenti marini, poiché lo stesso è stato quasi interamente recepito, con alcune modifiche ed integrazioni, mediante la deliberazione di G.R. n. 255/2009 (su cui è stato acquisito il parere favorevole di ISPRA e ARPAM), che costituisce, appunto, la linea guida di riferimento per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea.

Tuttavia, anche il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (di seguito PGIAC) approvato con DACR n. 169/2005, contiene al paragrafo 4.3. le "Linee guida relative ai criteri di campionamento e valutazione del materiale destinato a ripascimento degli arenili e indicazioni relative al deposito in cassa di colmata".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Successivamente, con deliberazione di G.R. n. 294/2013, inoltre, la Regione Marche ha inteso fornire indirizzi applicativi ed interpretativi sull' inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero, anche ad integrazione della DGR 255/2009.

Spesso tali atti nel regolamentare la materia si sovrappongono e, in alcuni casi, piuttosto ricorrenti, le indicazioni fornite nelle linee guida di cui al PGIAC e quelle, successive, ma di rango inferiore, di cui alle deliberazioni di G.R. n. 255/2009 e n. 294/2013, ma anche del Manuale APAT/ICRAM si pongono in contrasto o, comunque, determinano l'insorgere di dubbi interpretativi non trascurabili.

Ciò è emerso con particolare forza nel corso delle istruttorie condotte sui progetti di movimentazione, inclusi i ripascimenti, nel 2013 e si sta riproponendo per le istruttorie in corso sui progetti 2014.

I dubbi interpretativi e le incongruenze tra i diversi atti sopra citati sono riconducibili alle seguenti problematiche:

- il PGIAC, pur costituendo la norma di rango più alto tra quelle che disciplinano la movimentazione di sedimenti in ambito regionale, fa spesso riferimento a norme attualmente superate e definisce metodologie che, nella prassi, oramai ampiamente consolidata, delle movimentazioni di sedimenti in ambiente marino sono risultate ridondanti;
- nessuno degli atti antecedenti all'approvazione della DGR n. 294/2013 ha mai considerato che parte degli interventi di movimentazione di sedimenti deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o, quanto meno, a verifica di assoggettabilità a VIA e che, per il tramite di tale valutazione, che ha lo scopo di determinare la compatibilità ambientale in senso lato dell'intervento, è possibile superare anche alcuni limiti posti dagli atti di riferimento.

La restante parte dei dubbi interpretativi e delle incongruenze rilevate è riconducibile a meri errori materiali ovvero all'utilizzo di locuzioni di difficile comprensione.

Sull'argomento si sono svolte diverse riunioni e confronti sia con i proponenti delle movimentazioni, sia con i soggetti responsabili del rilascio degli ulteriori atti di assenso prodromici all'approvazione/autorizzazione dei singoli interventi; tra questi ricordiamo la riunione del 21/03/2013 (convocata con nota ns. prot. n. 162382 del 14/03/2013) a cui sono stati invitati e hanno partecipato il Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia della Regione (per le competenze inerenti alla difesa della costa), l'ARPAM, il Ministero delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infrastrutture e Trasporti (Capitaneria di Porto e Provveditorato Opere Pubbliche - Ufficio Opere Marittime di Ancona).


Nel corso degli incontri e dei confronti effettuati si è stabilito di fornire puntuali chiarimenti interpretativi mediante l'approvazione di un atto ad integrazione della deliberazione di G. R. n. 294/2013.

Al fine di elaborare questo nuovo atto urgente, i funzionari di ARPAM e quelli della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali hanno lavorato in modo coordinato attraverso assidui confronti. L'esito di tali confronti è stato inviato alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM con nota prot. n. 2926602/VAA del 24/04/2014 al fine di condividerne i contenuti e validarli dal punto di vista tecnico scientifico.

Con nota prot. n. 18622 del 03/06/2014, la Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, dopo un confronto interno con i servizi competenti dei diversi Dipartimenti provinciali ha espresso un parere positivo, proponendo alcune integrazioni/osservazioni, in gran parte recepite nell'Allegato 1 alla presente.

Tutto ciò premesso e considerato si propongono le integrazioni e specificazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2013 così come riportate nell'Allegato 1 alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Palazzetti.


Il Responsabile di Procedimento
Dirigente della Posizione di Funzione
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
(David Piccinini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
TRASPORTI ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
Elisa Moloni



ALLEGATO 1

Integrazioni e specificazioni alla deliberazione di G.R. 6 marzo 2013, n. 294 recante "LR 20/2001, art. 4, co. 1 indirizzi applicativi ed interpretativi sull'inquadramento progettuale, autorizzativo e procedimentale delle diverse fattispecie di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero e integrazioni alla DGR 255/2009"

cf

Sommario

Punto 1: caratterizzazione dei sedimenti di spiaggia	3
Punto 2: determinazione della granulometria dei sedimenti di aree portuali	4
Punto 3: determinazione della compatibilità/conformità tra sito di prelievo e destinazione	4
Punto 4: movimentazioni di sedimenti con sabbia prevalente	6
Punto 5: validità delle analisi	6
Punto 6: ruolo dei soggetti titolari degli ulteriori atti di assenso e di ARPAM	8
Punto 7: caratterizzazione del materiale proveniente da cava terrestre	9
Punto 8: analisi sul sito di destinazione	9

2f

Punto 1: caratterizzazione dei sedimenti di spiaggia

Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (di seguito PGIAC, approvato con DACR n. 169/2005), al pf. 4.3.3.2., pagina 75, dispone che *“Per il materiale proveniente da trasferimento a movimentazione della spiaggia emersa, se balneabile, non è richiesta la caratterizzazione chimica e microbiologica ma solo fisica.”*.

Tale disposizione trova applicazione diretta agli interventi di *Movimentazione di spiaggia emersa* di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 1 della DGR 294/2013 e prevale, in ragione della gerarchia delle fonti su quanto previsto al punto 4.4., primo trattino, del richiamato Capitolo 4; ciò a condizione che il sito di prelievo dei sedimenti sia balneabile e che non si siano verificati eventi che possano aver modificato la qualità ambientale dei sedimenti. Tale condizione deve essere attestata dal Comune/i interessato/i nel progetto.

Benché il PGIAC limiti la possibilità di restringere il campo di analisi alle sole movimentazioni di spiaggia emersa, è necessario evidenziare che la determinazione della balneabilità di una spiaggia viene attualmente eseguita in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abragazione della direttiva 76/160/CE”*; in particolare, il D.lgs. n. 116/2008 prevede, al fine di determinare la balneabilità delle acque marino costiere, che:

- il punto di monitoraggio sia fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione (ex art. 6, comma 3);
- il campionamento delle acque sia effettuato ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 cm ovvero, in caso di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti, vicino alla scogliera o alla battigia (ex Allegato 5, punto 1 a)).

Ne deriva che la possibilità concessa dal PGIAC alle sole movimentazioni di spiaggia emersa, in virtù del carattere balneabile delle acque, può essere estesa anche alle movimentazioni che coinvolgono sedimenti di spiaggia sommersa sino a 120 cm di profondità. In tali casi, tuttavia, è necessario che il proponente certifichi l'assenza di eventi che potrebbero aver determinato la contaminazione di suddetti sedimenti.

In sintesi, **le forme di semplificazione previste al paragrafo 4.3.3.2 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere** prevalgono su quanto disposto dalla DGR n. 294/2013 e si applicano anche alle altre movimentazioni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 294/2013, che coinvolgono sedimenti di spiaggia sommersa sino a 120 cm di profondità, esclusi i ripascimenti di cui al Capitolo 1 del medesimo Allegato.

Inoltre, il paragrafo 4.3.4.1.1 del PIGAC prevede che *“Nel caso in cui la percentuale di ghiaia (diametro > 2 mm) sia maggiore al 90%, con analisi accertata da ARPAM, si può escludere l’analisi chimica”*.

Tale disposizione trova un fondamento non solo giuridico ma anche tecnico, poiché le analisi chimiche, microbiologiche e ecotossicologiche condotte su tali materiali sarebbero poco significative, dato che gli elementi chimici inquinanti sono veicolati prevalentemente attraverso i sedimenti più fini.

Ne deriva che la forma di semplificazione sopra richiamata prevista al paragrafo 4.3.4.1.1 del PIGAC si applica anche agli interventi di cui all’Allegato 1 dalla DGR n. 294/2013.

Punto 2: determinazione della granulometria dei sedimenti di aree portuali

Per gli interventi di movimentazione di sedimenti di cui all’Allegato 1 della DGR n. 294/2013, che prevedono l’utilizzo di materiale di dragaggio di aree portuali, **qualora i campionamenti effettuati sul sito di provenienza di più maglie unitarie mostrino la stessa classe di qualità¹, ma differenze in termini granulometrici, per l’individuazione dell’opzione di gestione ottimale ci si deve riferire alla granulometria media dell’intero volume sotteso dalle maglie appartenenti alla medesima classe di qualità.**

Ne deriva che la verifica del rispetto dei limiti massimi di pelite ammissibili ovvero della prevalenza di sabbia dovrà essere condotta in rapporto alla granulometria media risultante dell’intero volume da movimentare.

Ciò, in quanto, la movimentazione di suddetti sedimenti (prelievo/escavo e successiva deposizione) determina, per natura, la miscelazione dei sedimenti interessati.

Punto 3: determinazione della compatibilità/conformità tra sito di prelievo e destinazione

I parametri da ricercare per la caratterizzazione dal punto di vista fisico dei sedimenti del sito di prelievo (rft. Paragrafo 1.4 e Tabelle 1.1.a, 1.1.b. e 1.1.c Sub Allegato A1 DGR n. 255/2009) sono:

- la descrizione macroscopica, che include il colore, l’odore e la presenza di concrezioni e/o residui di origine naturale o antropica;
- la mineralogia;
- la granulometria.



¹ I sedimenti caratterizzati come sotto classi A1 e A2 sono da considerarsi entrambe appartenenti alla classe A ai fini della determinazione della granulometria media, mentre nella scelta dell’opzione di gestione ai sensi della Tabella 2.1. del Sub Allegato A2 della DGR n. 255/09 dovranno essere considerati tutti come appartenenti alla sotto classe A2.

Il paragrafo 2.3. – *Specifiche per l'opzione di gestione "ripascimento"* della medesima DGR n. 255/2009, al punto 3 stabilisce che *"Dovrà essere sempre garantita la conformità/compatibilità mineralogica e fisica dei materiali utilizzati per gli interventi di ripascimento, sulla base delle caratteristiche del sito recettore"*.

Deve essere chiarito che **l'individuazione delle caratteristiche mineralogiche e la determinazione della conformità/compatibilità mineralogica tra sito di prelievo e destinazione, possono essere valutate attraverso:**

- considerazioni sulla omogeneità del contesto geologico tra i sedimenti di provenienza e i sedimenti presenti sui siti di destinazione.
- un'analisi al microscopio ottico a visione stereoscopica con un descrizione qualitativa, qualora non si ritenga che le considerazioni sulla omogeneità del contesto geologico di cui al precedente punto siano sufficienti e sia, di conseguenza necessario approfondire ulteriormente attraverso analisi più di dettaglio e meno di contesto, .

Tali orientamenti devono ritenersi validi non solo per i ripascimenti, ma per tutti gli interventi di movimentazione di cui all'Allegato 1 della DGR n. 294/2013.

Per gli interventi di movimentazione di cui all'Allegato 1 della DGR n. 294/2013 non sottoposti a valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità e/o VIA, a seconda dei casi) si chiarisce che ai fini della determinazione della compatibilità "granulometrica" tra sito di prelievo e di destinazione è **valido quanto previsto dal pf. 4.3.4.1.1 del PGIAC**, il quale dispone quanto di seguito riportato *"Lo scostamento massimo accettabile tra sito di origine e sito di destinazione deve rimanere nel range di una sottocategoria"*.

Nei casi in cui, invece, gli interventi di movimentazione di cui all'Allegato 1 della DGR 294/2013 siano sottoposti a valutazione ambientale, la compatibilità granulometrica rientra nella più globale verifica di compatibilità ambientale in senso lato dell'intervento di deposizione, per il quale si deve garantire l'ammissibilità rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente marino, del paesaggio e della salute pubblica; in tali casi, quindi, lo scostamento massimo accettabile potrebbe anche superare quanto disposto dal pf. 4.3.4.1.1 del PGIAC e sopra richiamato.

In altre parole, al fine di massimizzare il riutilizzo dei sedimenti già disponibili, per tutte le movimentazioni di cui all'Allegato I della DGR n. 294/2013 è possibile proporre anche interventi, in cui lo scostamento tra la granulometria dei sedimenti del sito di origine e quella del sito di destinazione sia superiore ad una sottocategoria, ma, in tali casi, dovrà essere valutata la compatibilità dell'intervento per il tramite della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA, se necessaria.

Punto 4: movimentazioni di sedimenti con sabbia prevalente

L'utilizzo, per le movimentazioni di cui all'Allegato I della DGR n. 294/2013 diverse dai ripascimenti, di materiale a sabbia prevalente, ma con percentuali di pelite superiori al 10% o al 15% a seconda dei casi, è possibile ma dovrà esserne verificata la compatibilità ambientale per il tramite delle verifiche di assoggettabilità a VIA e della VIA, se necessaria.

Scopo di tali valutazioni è infatti garantire la compatibilità della movimentazione con la tutela dell'ambiente marino, del paesaggio e della salute pubblica.

Pertanto anche con presenza di pelite superiore al 10% o 15% (a seconda dei casi) ma con sabbia prevalente, il materiale non può essere automaticamente "scartato"; in questi casi l'utilizzo non può passare attraverso procedure "semplificate" gestite autonomamente dai Comuni, ma deve essere sottoposto alle opportune valutazioni ambientali.

Punto 5: validità delle analisi

Il DM 24 gennaio 1996 e il PGIAC nulla dispongono in merito alla durata della validità delle analisi dei sedimenti; il Manuale per la Movimentazione dei sedimenti marini di APAT e ICRAM, al paragrafo 2.2., e la DGR n. 255/2009, al paragrafo 1.3., stabiliscono, in merito, quanto di seguito riportato *"Le risultanze analitiche possono essere considerate valide, purché non si siano verificati eventi naturali o artificiali (es. dragaggi, sversamenti accidentali) che abbiano modificato la situazione preesistente, per un periodo massimo di un anno (estensibile fino a tre sulla base delle informazioni della Scheda di Bacino) per le aree portuali, di due anni per le foci fluviali e per le aree marine litoranee, di tre anni per le aree marine non costiere."*

È necessario chiarire che:

- per **"eventi naturali?" non devono intendersi le mareggiate**, in quanto trattasi di fenomeni insiti nella natura stessa dell'ambiente marino costiero, di cui gli atti sopra citati hanno già tenuto conto nel determinare la durata della validità dei risultati analitici;
- alla luce di quanto sopra specificato ed in analogia a quanto disposto per le aree portuali, **anche per le aree pre - portuali (i.e. imboccature) sulla base delle informazioni della Scheda di Bacino, le risultanze analitiche possono essere considerate valide per un periodo estensibile fino a tre anni.**

I vari atti e documenti di riferimento omettono, di affrontare un'altra problematica contingente, emersa nel corso dell'analisi di progetti che prevedono l'impiego di sedimenti provenienti da aree portuali (bacini, darsene, ecc), la cui caratterizzazione e relativa classificazione, che attiene all'intero volume interessato dalla movimentazione, è scaduta ma la cui movimentazione non è stata effettuata..

In particolare, la problematica attiene alla nuova caratterizzazione e, più nello specifico, alla necessità di analizzare di nuovo l'intero volume, seguendo la procedura per così dire "ordinaria" prevista dalle norme, atti e documenti di riferimento vigenti in materia, che, ovviamente, comporta costi e tempi spesso insostenibili anche rispetto all'entità dei progetti stessi e, soprattutto, che potrebbe non avere un fondamento tecnico, sulla base di alcune semplici considerazioni di natura idrodinamica ed ambientale.

Anche considerando un bacino portuale regolarmente e intensamente utilizzato, infatti, è piuttosto immediato comprendere che, salvo il verificarsi di eventi accidentali, eventuali apporti di sostanze inquinanti di natura chimica e/o microbiologica, connessi alla naturale operatività portuale, interessano direttamente solo gli strati più superficiali dei sedimenti di fondale.

A causa del ridotto idrodinamismo all'interno delle aree portuali, gli strati più superficiali di sedimenti, eventualmente interessati dalla deposizione di nuove sostanze inquinanti, non vengono, quindi, rimescolati con quelli che si trovano a profondità superiore. Ne deriva la necessità di **valutare, caso per caso, la possibilità di non procedere ad una vera e propria caratterizzazione ex novo, ma, piuttosto, ad un aggiornamento di quella esistente, limitando le nuove analisi (chimiche, fisiche, microbiologiche ed eco tossicologiche) al solo spessore superficiale di sedimento** (i primi 50 cm dell'intera area da sottoporre a dragaggio) ed **estendendole, nel caso i rilievi batimetrici mostrino che nel tempo intercorso dall'effettuazione delle prime analisi si siano formati nuovi depositi** (in sostanza, si rilevi una riduzione della batimetria), **all'ulteriore spessore sedimentario depositatosi.**

Tale approccio è per altro validato da una prassi già consolidata a livello statale, che ci risulta applicata dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel caso dell'escavo e successiva immersione in apposita area a mare dei sedimenti dei fondali degli specchi acquei antistanti i cantieri navali "minori" ubicati in località Z.I.P.A. – del Porto di Ancona (rft. Decreti del Direttore del Dipartimento della Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 624/3/02 del 24.12.2002, n. 316/3/2003 del 16/06/2003, n. DEC/DPN/171 del 25.02.2004 e n. DEC/DPN/1365 del 12.07.2004).

Ciò considerato, **nei casi di movimentazione di sedimenti provenienti da ambiti portuali per i quali la caratterizzazione dell'intero volume sia già stata effettuata, ma sia scaduta, il proponente dell'intervento di escavo può chiedere all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione di procedere all'aggiornamento della caratterizzazione già effettuata e non al suo rinnovo,** fornendo tutti gli elementi informativi utili a tal fine (ad es. esiti analisi scadute, batimetria attuale e confronto con quella presente all'epoca delle prime analisi, destinazione d'uso del bacino, attività presenti, eventuali scarichi e/o incidenti ecc), la Scheda di Bacino aggiornata nonché la proposta di massima con cui intende eseguire l'aggiornamento della caratterizzazione.

L'Autorità Competente, con il supporto di ARPAM, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di aggiornamento della caratterizzazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini al fine di acquisire integrazioni decide in merito a tale richiesta.

Queste forme di semplificazione non si applicano nei casi in cui nel bacino portuale si siano registrati eventi accidentali, che possono aver comportato la diffusione di inquinanti.

Punto 6: ruolo dei soggetti titolari degli ulteriori atti di assenso e di ARPAM

In merito ai soggetti titolari degli ulteriori atti di assenso **necessari all'autorizzazione degli interventi di movimentazione** di cui all'Allegato I alla DGR n. 294/2013, è necessario chiarire, inoltre, che:

- la **Capitaneria di Porto**, nell'ambito dei procedimenti per l'approvazione delle diverse fattispecie di interventi di movimentazione di sedimenti in ambiente marino costiero di cui alla DGR 294/2013, **fornisce un parere vincolante solo ai fini della sicurezza della navigazione, in conformità al vigente Codice della navigazione**; ne deriva che laddove nelle tabelle 1.5.1., 2.5.1, 3.5.1., 4.5.1., 5.5.1. e 6.5.1. è richiamato il parere della Capitaneria di porto questo è da intendersi quale parere vincolante ai soli fini della sicurezza della navigazione ;
- **l'Ufficio Opere marittime del provveditorato Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti²**, nel caso di **Interventi di manutenzione di precedenti interventi di ripascimento di cui al Capitolo 2 dell'Allegato 1 alla DGR 294/2013**, in analogia a quanto disciplinato per gli interventi di cui al Capitolo 1, **è chiamato a rilasciare il parere ex DM 24 gennaio 1996 solo nel caso in cui tali interventi di manutenzione vengano effettuati mediante l'impiego di sedimenti provenienti dal dragaggio di porti di competenza statale**. Sia nei casi di cui al Capitolo 1 che in quelli di cui al Capitolo 2 dell'Allegato 1 alla DGR n. 294/2013, inoltre, **l'Ufficio Opere marittime del provveditorato Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, qualora non sia direttamente il progettista degli interventi di dragaggio, in qualità di organo tecnico della Capitaneria, si esprime solo in ordine agli aspetti inerenti alle attività di escavo.**

Il paragrafo 2.3. Specifiche per l'opzione di gestione "ripascimento" del Sub Allegato A2 della DGR n. 255/2009 prevede che *" Le operazioni andranno comunque condotte da personale qualificato e con la supervisione/partecipazione di ARPAM."*

A tal proposito occorre, tuttavia, ricordare che essendo i ripascimenti sottoposti a verifica di assoggettabilità e/o a VIA, le funzioni generali relative al monitoraggio e al controllo degli interventi sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 della L.R. 26 marzo 2012, n. 3.

² Erroneamente indicato nell'Allegato 1 alla DGR n. 294/2013 come il Genio Civile Opere Marittime

Le attività di monitoraggio finalizzate alla verifica degli impatti ambientali, in particolare, sono a carico del proponente e le modalità relative alla loro esecuzione sono definite nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di verifica di assoggettabilità (cfr. art 8, c. 9, lettera a), L.R. n. 3/2012) o di VIA (cfr. art. 19, c. 2, L.R. n. 3/2012). I dati di monitoraggio sono, quindi, inviati all'autorità competente e all'ARPAM.

Il controllo relativo alla parziale o totale difformità delle opere rispetto al progetto valutato, anche relativamente alla corretta attuazione del monitoraggio, spetta, invece, all'autorità competente, che lo esercita anche avvalendosi di ARPAM (cfr. art. 20, c. 2, L.R. n. 3/2012).

Ne deriva che, salvo quanto diversamente disposto nei provvedimenti conclusivi di verifica o di VIA ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 21 della L. n. 179/2002, ARPAM partecipa alle attività di ripascimento svolgendo le funzioni ad essa attribuite dalla L.R. n. 3/2012.

Nei casi in cui la Direzione dei Lavori voglia accertare l'effettivo impiego del materiale già caratterizzato, potrà chiedere il supporto di ARPAM per una verifica puramente analitica dello stesso.

Punto 7: caratterizzazione del materiale proveniente da cava terrestre

È necessario chiarire che l'elenco dei parametri analitici individuati per la Caratterizzazione del materiale di cava di cui all'Appendice - *Caratteristiche del materiale di cava dell'All. 1 alla DGR 294/2013* è un elenco valido solo per le sabbie (diametro < 2 mm). Nel caso di ghiaie (diametro > 2 mm) i parametri minimi da ricercare sono solo quelli fisici di cui alla lettera a) del succitato elenco. Ciò conforma la DGR n. 294/2013 a quanto stabilito in materia dal paragrafo 4.3.3.1 del PGIAC.

Punto 8: analisi sul sito di destinazione

Il paragrafo 4.3.3 – *Materiale da valutare* del PGIAC, richiamando il DM 24 gennaio 1996, ricorda che *“Per quanto riguarda la caratterizzazione del materiale della spiaggia dove conferire il materiale di ripascimento, i parametri da determinare sono analoghi a quelli del sito di provenienza, in modo tale da permettere un confronto tra i due e valutare la conformità.”*.

Il paragrafo 4.3.4. – *I Parametri* del PGIAC ribadisce che la caratterizzazione del materiale relativo alla spiaggia oggetto dell'intervento dovrà comprendere i parametri corrispondenti a quelli eseguiti sul materiale del sito di provenienza, ma, introduce, su base scientifica, una forma di semplificazione: nei casi in cui, gli esiti della caratterizzazione eseguita sul materiale del sito di provenienza mettessero in evidenza che alcuni parametri chimici sono al di sotto del limite di rilevabilità, questi non saranno ricercati sul sito di destinazione.

La successiva deliberazione di G.R. n. 255/2009 convalida definitivamente l'utilizzo a livello regionale dei Livelli Chimici di Base (LCB) per i vari contaminanti inorganici ed organici, ai fini della valutazione della qualità dei materiali da impiegare per i ripascimenti o altre eventuali opzioni gestionali.

Ne deriva che quanto stabilito dal succitato paragrafo 4.3.4 relativamente ai parametri chimici al di sotto del limite di rilevabilità, dovrà essere esteso anche a quei parametri chimici per cui è stata rilevata una concentrazione inferiore al LCB.

In altre parole, nei casi in cui, gli esiti della caratterizzazione eseguita sul materiale del sito di provenienza mettessero in evidenza che alcuni parametri chimici sono al di sotto del limite di rilevabilità ovvero al di sotto del Livello Chimico di Base (LCB), questi non saranno ricercati sul sito di destinazione.

2f